

**Decreto cautelare del TAR di Milano,  
n. 114 del 20 gennaio 2012.  
Disciplina orari.**

**sommario**

DECRETO.....	1
Considerato:.....	1
Ritenuto: .....	1
P.Q.M. ....	2

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la  
Lombardia, (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 124 del  
2012, proposto da:

PAM Panorama S.p.A., Coin S.p.A., Oviessa  
S.p.A., Upim S.r.l., Billa A.G, SMA S.p.A.,  
rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Roderi e  
Angela Turi, con domicilio eletto presso loro studio  
in Milano, Via Vincenzo Monti, 34

*contro*

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro  
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria  
Rita Surano, Ruggero Meroni e Maria Sorrenti ed  
elettivamente domiciliato presso la sede  
dell'Avvocatura comunale in Milano, Via  
Andreani, 10

*nei confronti di*

Regione Lombardia, non costituitasi in giudizio

**per l'annullamento,**

**previa sospensione dell'efficacia,**

della determinazione dirigenziale 13 gennaio 2012,  
n. 25604, con cui è stata disciplinata l'apertura  
domenicale degli esercizi commerciali al dettaglio,  
di quella successiva 14 gennaio 2012, n. 26004  
integrativa della prima e della precedente  
deliberazione della Giunta comunale n. PG  
22397/2012 del 13 gennaio 2012, avente ad oggetto  
"Approvazione Linee di indirizzo in ordine alla  
disciplina degli orari per gli esercizi commerciali in  
sede fissa e per i pubblici esercizi, nonché delle  
aperture domenicali e festive nel periodo 13  
gennaio - 23 marzo 2012", nonché di ogni altro atto  
presupposto, preordinato, consequenziale e  
connesso, con riserva di motivi aggiunti e per la  
conseguente condanna dell'Amministrazione  
comunale al risarcimento di tutti i danni  
ingiustamente arrecati alle ricorrenti in ragione del  
danno emergente, del pregiudizio commisurato al  
mancato incasso, al danno all'immagine,

all'avviamento, alla alterazione del corretto  
confronto concorrenziale, per la quantificazione dei  
quali si rinvia al seguito del presente giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche  
proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod.  
proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune  
di Milano;

uditi i difensori delle parti costituite all'odierna  
udienza;

Rilevato:

- che con D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con  
modificazioni nella L. 23.12.2011, n. 214 è stato  
novellato l'art. 3, 1° comma del D.L. 4.7.2006, n.  
223, convertito con modificazioni nella L. 4.8.2006,  
n. 248 in applicazione delle disposizioni  
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela  
della concorrenza e dell'art. 117, 2° comma, lettere  
e) ed m) della Costituzione con abrogazione degli  
obblighi di rispetto degli orari di apertura e di  
chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici  
esercizi, della chiusura domenicale e festiva,  
nonché della chiusura infrasettimanale;

Vista la delibera 13.1.2012, n. 52 della Giunta  
comunale prodotta in giudizio dal difensore del  
Comune;

**Considerato:**

- che l'introdotta disciplina degli orari di apertura e  
di chiusura degli esercizi commerciali e dei  
pubblici esercizi, applicabile nel periodo dal 13  
gennaio al 23 marzo 2012, trova fondamento nel  
richiamato art. 50 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, che  
affida al Sindaco il compito di stabilire gli orari  
degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici  
e nella circostanza che, costituendo il richiamato  
D.lgs. norma di principio, non sarebbe stato  
abrogato in difetto di menzione esplicita da parte  
della sopravvenuta disciplina legislativa;

- che è stato contestualmente sottolineato che, pur a  
fronte della disposta liberalizzazione in materia di  
orari degli esercizi commerciali e di  
somministrazione di alimenti e di bevande  
persisterebbe l'indeclinabile necessità della tutela  
degli interessi pubblici connessi alla quietà notturna  
e alla prevenzione dell'alcolismo e delle sue  
conseguenze; che, inoltre, la Regione non ha ancora  
adottato alcun provvedimento per adeguare la L.r.  
2.2.2010 alla nuova disciplina statale;

**Ritenuto:**

- che il prodotto ricorso pare allo stato fondato,  
apparendo la nuova disciplina legislativa  
univocamente finalizzata alla tutela del principio di  
concorrenza, che prevale trasversalmente in quanto  
competenza statutale su quella del commercio con  
conseguente venir meno di ogni precedente

disposizione legislativa, ivi compresa quella regionale;

- che l'art. 35, 7° comma del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15.7.2011, n. 111, che prevede che le Regioni e gli Enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla norma di cui al precedente 6° comma, avente ad oggetto l'esonero dal rispetto degli orari di apertura e chiusura nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, non pare fondatamente invocabile da parte del Comune;

- che per tale aspetto la sopravvenuta abrogazione di ogni obbligo in tal senso su tutto il territorio nazionale sembra precludere, infatti, ogni possibile diverso intervento da parte del Legislatore regionale ovvero da parte degli enti locali quanto agli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

- che in conclusione pare potersi affermare che l'avvenuta liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura osta a che gli enti locali introducano limiti alla libertà d'intrapresa commerciale;

- che ne consegue che i pur rilevanti interessi pubblici indicati nei provvedimenti impugnati non potranno che essere perseguiti con modalità diverse da quelle del contenimento degli orari;

- che sussistono gli estremi del grave pregiudizio, incidendo le adottate misure immediatamente sulla gestione degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

### **P.Q.M.**

accoglie la domanda cautelare, fatta espressa riserva di ogni diversa statuizione da parte della Sezione. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8.2.2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 20 gennaio 2012.

Il Presidente, Francesco Mariuzzo

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

---

### **note**

---

***Id.2.693***